

Avv. Giuseppe Bonsegna
Patrocinante in Cassazione

Avv. Michele Bonsegna
Avv. Giulia Bonsegna

Avv. Daniela Lezzi
Avv. Tatiana Rollo
Avv. Alessandro Bonarrigo

***GLI EFFETTI DELL'ATTO APPLICATIVO NULLO SULLA EFFICACIA DELLA MISURA
INTERDITTIVA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. 231/2001.***

(Ordinanza G.u.p di Lecce del 3 marzo 2014.)

Con l'ordinanza depositata il 3 marzo 2014, il G.u.p. presso il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di revoca di una misura interdittiva, applicata cautelatamente ad una società¹, invocata dai difensori dell'ente per il naturale decorso del termine di 6 mesi individuato nella ordinanza applicativa originaria: la stessa era in vigore dal luglio 2013 e – pur avendo la misura subito un “arresto” di circa due mesi a causa dell'annullamento stabilito dal Tribunale del Riesame – era già spirato il termine previsto per la misura cautelare interdittiva in questione.

* * * * *

Con ordinanza del luglio 2013 il G.i.p. presso il Tribunale di Lecce – in sede di applicazione della misura coercitiva personale per le persone fisiche – applicava ad una società la misura cautelare interdittiva di esclusione per 6 mesi da “agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con revoca di quelli già concessi”.

Successivamente, a seguito di impugnazione innanzi al Tribunale delle Libertà del suddetto provvedimento, il Riesame di Lecce depositava in cancelleria il provvedimento con il quale annullava l'ordinanza originaria – nella parte in cui disponeva a carico della società l'anzidetta misura interdittiva – poiché non era

¹ La società risulta indagata per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), 6 e 24, comma 2, del D. lgs. 231/2001.

stato rispettato l'iter applicativo della misura, la forma camerale di cui all'art. 127 c.p.p., previsto dall'art. 57 del d.lgs. 231/2001;

Alla luce di ciò, nel successivo novembre, lo stesso G.i.p. – a margine dell'udienza camerale fissata su istanza del P.M. e nel rispetto dello *iter* applicativo di cui all'art. 57 citato – emetteva una nuova ordinanza con la quale applicava la misura cautelare interdittiva di esclusione per 6 mesi da “*agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con revoca di quelli già concessi*”, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 231/2001;

Orbene, spirato il termine suddetto, i difensori dell'Ente presentavano istanza al G.u.p., con la quale chiedevano la revoca della misura interdittiva poiché la stessa era in vigore e produceva i suoi effetti dal luglio 2013 e – pur avendo subito l'arresto suddetto – era già spirato il termine previsto per la misura cautelare.

Il G.u.p. leccese – nonostante il parere favorevole del P.M. – emetteva l'ordinanza di rigetto *de qua* poiché, a Suo dire, non era decorso il termine di durata di 6 mesi: a dire del Giudice la misura era in vigore soltanto dal novembre 2013 (momento della seconda applicazione), dal momento che nella fase precedente era stata emessa senza il rispetto dell'iter normativo e, per l'effetto, si trattava di un provvedimento *tamquam non esset* improduttivo di effetti giuridici.

* * * * *

In sintesi, il Giudice leccese sostiene che gli effetti della ordinanza applicativa della misura interdittiva, emessa ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 231/2001, si hanno soltanto quando detta ordinanza è stata comminata nel doveroso rispetto dell'art. 57 citato e che solo da quel momento decorre il termine di durata della misura: “*allorché il primo provvedimento sia stato dichiarato nullo, i termini normativamente fissati decorrono dall'inizio dell'esecuzione derivante dal nuovo provvedimento, da considerarsi del tutto autonomo rispetto al precedente. Ne consegue, come anticipato, che il termine di sei mesi fissato per la disposta misura, decorrente dal 12.11.2013, non è ancora spirato; da ciò il rigetto dell'istanza*”.

Innovativo il pensiero.

Infatti, la prima ordinanza, per quanto poi annullata dal Tribunale del Riesame, ha da subito prodotto i suoi effetti, anche nel periodo intercorrente fra sua emissione e notifica e successivo annullamento (circa 3 mesi).

Come sostenuto da costante giurisprudenza di legittimità, qualora più ordinanze cautelari siano state adottate nei confronti del medesimo soggetto e per il medesimo reato, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura cautelare – quando ricorrono le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 297 c.p.p. – opera anche nell'eventualità che sia stato annullato il provvedimento meno recente e che dalla data della notifica di tale provvedimento deve, dunque, essere misurata la durata massima della misura prevista anche dalla successive ordinanze (cfr. *ex multis* Cass. pen. Sez. II, 12.11.2003, n. 49194).

Ebbene, proprio ai sensi dell'art. 297 c.p.p., secondo e terzo comma

- *“gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293”;*
- *“nei confronti di un imputato sono emesse **più ordinanze** che dispongono la **medesima misura per uno stesso fatto**, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i **termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza...**”.*

La norma generale, quindi, non porrebbe alcun particolare problema interpretativo.²

² Per medesima misura deve intendersi quella ontologicamente identica con riferimento alla norma specifica prevista dal testo normativo che la prevede (S.C. con la sentenza della IV sezione (rel. Marini) 16 novembre 2005-26 aprile 2006 n.14420 (ric. Carradori) RV 234022) e per medesimo fatto deve considerarsi quello identico ai fini della norma in esame anche nel caso in cui siano formulati fatti che integrano nuove aggravanti sia quando la modifica riguardi la sola qualificazione giuridica restando immutati i fatti storici [cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 5429 del 21/10/1996 Cc. (dep. 04/12/1996) Rv. 206183Presidente: La Cava P. Estensore: Fazzioli E. Imputato: Greco. P.M. Uccella F. (Parz. Diff.)].

Difatti, dal tenore letterale della norma si evince che i termini della misura interdittiva decorrono dal giorno in cui è stata notificata la prima ordinanza e che ai fini del cumulo del periodo di applicazione delle ordinanze deve sussistere necessariamente l'identità di misura e l'identità del fatto.

E così è stato nel caso in esame:

- a) l'identità della misura è data dalla reiterata (tra prima e seconda applicazione) “*esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi*”;
- b) l'identità del fatto è *in re ipsa*: la misura è stata applicata perché sarebbe stata commessa una truffa (che avrebbe comportato l'erogazione di un contributo non dovuto) da parte della persona fisica nell'interesse e vantaggio dell'ente.

Nei confronti della società sono state emanate, quindi, due ordinanze aventi ad oggetto la stessa misura e lo stesso fatto e la prima, come più volte ribadito, è stata notificata nel luglio 2013.

Pertanto, la società ha subito l'applicazione della misura interdittiva per un termine superiore a quanto previsto dallo stesso atto applicativo e – a prescindere dalle possibili considerazioni in merito alla nullità o meno della prima ordinanza (che ha comunque prodotto i suoi effetti) – è stata interdetta oltre il limite di tempo massimo consentito dall'art. 51 del D. Lgs. 231/2001 e previsto nella ordinanza.

Il Giudice, però, non ha avuto lo stesso pensiero e la “parola” ora è ritornata al Tribunale del Riesame.

Lecce, 10.03.2014.

Avv. Michele Bonsegna

